

REGOLAMENTO CORSI FORMATIVI CRAD

Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito applicativo e definizioni

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, l'Ateneo eCampus promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la gestione e la regolamentazione dei Corsi Formativi CRAD; al termine di questi corsi viene rilasciato al partecipante, alle condizioni descritte nel presente regolamento, un attestato avente natura privata.
3. Nel presente Regolamento si definisce:
 - a) "Corso" – il percorso formativo, anche di alta formazione permanente e ricorrente;
 - b) "Regolamento" - il presente regolamento;
 - c) "Partecipante" o "Studente"- lo studente partecipante al singolo Corso
 - d) "Obiettivi formativi" - l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso è finalizzato;
 - e) "Attività Formativa" - ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
 - f) "Docenti" - i docenti, nonché i professionisti e gli esperti esterni che svolgono le attività didattiche previste dal Corso.

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Nel programma del singolo corso vengono definiti i requisiti di ammissione.
2. Lo status di studente del Corso si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione e con il pagamento dei contributi di partecipazione.

Art. 3 – Incompatibilità

1. La partecipazione ai Corsi non è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un Master universitario ed a un corso di Laurea, di Laurea Specialistica, di Dottorato e di Specializzazione, presso qualsiasi Ateneo Statale o Privato, salvo la vigenza di specifici divieti.

Art. 4 – Numero di partecipanti al Corso

1. In relazione al numero di partecipanti, il programma di ciascun corso definisce la natura del medesimo tra le tre seguenti tipologie:
 - a) Corso a partecipazione libera: la cui attivazione non risulta qualificata né da un numero minimo né da un numero massimo di partecipanti;
 - b) Corso a numero minimo programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti;
 - c) Corso a numero programmato: la cui attivazione è subordinata, per ciascuna edizione, al raggiungimento di un numero minimo e massimo di partecipanti.
2. In caso di mancata indicazione, il Corso si presume "a numero minimo programmato" e il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione.
3. Nel caso in cui il Corso definisca una partecipazione "a numero programmato", il medesimo:

- a) con riferimento a una singola edizione, stabilisce il numero minimo e massimo di partecipanti. In caso di mancata indicazione, il numero minimo sarà fissato a 15 partecipanti per edizione e il numero massimo sarà fissato a 100 partecipanti per edizione;
- b) definisce le modalità di selezione qualora i candidati superino il numero massimo fissato dal programma del Corso o comunque indicato dal presente comma;
- c) prevede la necessaria emanazione di un bando di ammissione al Corso per ciascuna edizione del medesimo, nel quale vengano specificati:
 - i criteri di selezione
 - i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione
 - gli obiettivi del corso di studio
 - il numero massimo dei posti disponibili
 - il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato
 - il contributo di partecipazione al Corso e le modalità di pagamento

Art. 5 – Durata del Corso

1. I corsi possono prevedere un impegno minimo di una giornata didattica e un impegno massimo di sei mesi di attività didattica.
2. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, il programma del corso ne definisce la durata.

Art. 6 – Caratteristiche dei Corsi

1. I Corsi non prevedono il conferimento di alcun CFU, l'eventuale indicazione è da intendersi a mero parametro rappresentativo dell'impegno richiesto.
2. I Corsi possono prevedere le seguenti attività:
 - lezioni in presenza
 - lezioni in FAD
 - studio individuale
 - prova in itinere (eventuale)
 - prova finale (eventuale)

Art. 7 – Tipologie di Corsi

1. In relazione alle modalità erogative, il Programma del Corso definisce la natura del medesimo tra le tre seguenti tipologie:
 - a) Corso Full on-line: le attività didattiche, salvo quanto previsto dal successivo comma secondo, si svolgono interamente in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel Programma del Corso;
 - b) Blended : le attività didattiche si svolgono parte in FAD, mediante l'accesso alla piattaforma di Ateneo e/o alle altre modalità di teledidattica specificate nel Programma del Corso, e parte in forma di lezioni frontali;
 - c) Full Presenziale: le attività didattiche si svolgono, salvo quanto previsto dal successivo comma secondo, interamente in forma di lezioni frontali.

Art. 8 – Obbligo di frequenza delle attività formative

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è sempre obbligatoria, anche quella erogata a distanza.
2. I singoli Programmi possono definire un numero massimo di assenze/mancato svolgimento consentite e/o definire le modalità di recupero totale/parziale delle assenze.
3. In ogni caso il Programma dovrà attenersi ai seguenti criteri generali in tema di obbligo di frequenza/svolgimento:
 - l'attività formativa in FAD asincrona dovrà essere comunque interamente svolta;
 - i singoli Programmi possono definire un numero massimo di assenze alle attività formative in FAD sincrone e/o alle lezioni frontali e/o alle altre attività presenziali previste, in misura non superiore al 20% delle medesime e disporre, nei limiti del possibile, modalità di recupero, anche mediante attività formative aggiuntive in FAD.

TITOLO II – ISTITUZIONE, DOCENZA E COORDINAMENTO DEI CORSI

Art. 9 – Istituzione dei Corsi

1. L'istituzione dei Corsi sono disposti a seguito di delibera del Consiglio del CRAD e previa comunicazione al Senato Accademico (o al CTO fino alla sua istituzione) e approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio non prenderà in considerazione proposte non formulate secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato A) e deve necessariamente contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e i profili professionali di riferimento del corso;
 - b) l'articolazione delle attività formative tra lezioni, studio individuale, prova in itinere e prova finale;
 - c) la modalità di erogazione;
 - d) la descrizione delle modalità di svolgimento delle eventuali prove di verifica, compresa la prova finale;
 - e) i titoli di studio eventualmente richiesti per l'ammissione;
 - f) l'indicazione (ove necessario) dei laboratori e delle strumentazioni necessarie;
 - g) l'impegno (se previsto) di eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
 - h) le modalità ed il contenuto degli obblighi di frequenza, nel rispetto di quanto descritto dal presente regolamento;
 - i) le risorse di docenza e le strutture disponibili;
 - j) la struttura o ente cui compete la gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
 - k) il piano finanziario;
 - l) per i Corsi che prevedono collaborazioni o qualsiasi forma di partenariato con enti pubblici o privati, la convenzione con gli enti coinvolti;
 - m) il Programma del Corso redatto sulla base dello schema allegato al presente Regolamento (Allegato B).
3. I Corsi devono realizzarsi con fondi provenienti dalle iscrizioni e da eventuali contributi di Enti esterni; la delibera di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria di tutti i costi dei corsi.
4. Nessun Corso può essere pubblicizzato e/o comunque comunicato, in assenza della delibera e delle approvazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Lo schema di cui al comma secondo può essere anche redatto avendo ad oggetto una serie di corsi omogenei per durata, prezzo e impegno didattico.

Art. 10 – Soggetti proponenti

1. Le proposte di istituzione ed attivazione di corsi sono presentate da uno o più membri del CRAD; il Direttore, verificata la regolarità formale della proposta, e dopo la deliberazione del Consiglio, con proprio atto inoltra la proposta al Senato accademico, allegando il proprio parere in merito all'accoglimento della proposta.
2. Le proposte possono prevedere la collaborazione, anche in forma consortile, con altre Università italiane e/o straniere ovvero con enti pubblici o privati.
3. Nel caso previsto dal comma precedente:
 - a) l'ente convenzionato può impegnarsi a concorrere all'organizzazione e gestione del corso mediante l'apporto di risorse finanziarie e/o strumentali;
 - b) al personale dell'ente convenzionato possono essere affidate, senza oneri aggiuntivi per l'Università rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, le attività formative facenti parte del percorso formativo previsto dal Corso;
 - c) l'ente convenzionato può assumere l'onere del finanziamento necessario per il compenso a docenti a contratto non dipendenti degli enti stessi e, comunque, per l'erogazione di finanziamenti anche parziali;
 - d) l'apporto dell'ente può avere anche ad oggetto l'erogazione di borse di studio a favore degli iscritti al corso la cui assegnazione dovrà essere regolata da apposito bando.

Art. 11 – Coordinamento e Docenza

1. L'organizzazione e il coordinamento di ciascun Corso sono affidati al proponente ovvero a uno dei docenti del corso con delibera del Consiglio del CRAD.
2. Il corpo docente del Corso può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere nonché esperti esterni.
3. Il corpo docente viene nominato con delibera del Consiglio del CRAD; con riferimento a docenti strutturati dell'Ateneo, la delibera è subordinata al previo assenso del Preside di Facoltà cui il docente strutturato afferisce.

TITOLO III – ATTIVITA' DI DOCENZA

Art. 12 – Attività di docenza: docenti e ricercatori

1. I docenti ed i ricercatori titolari di attività formative, o anche solo di singoli moduli, svolgono le attività formative previste dal Programma nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici e secondo le modalità ordinariamente previste per i Corsi di Laurea, salvo apposita delibera del Consiglio del CRAD.

2. La delibera di cui al comma precedente non potrà prevedere forme di compenso del personale docente interno all'Ateneo diverse dai fondi di pertinenza del corso, secondo gli importi per l'incentivazione dell'attività didattica, laddove previsti, e nei limiti di quanto stabilito con delibera del CDA.

3. Il compenso di cui al comma precedente potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Direttore del corso, dello svolgimento dell'attività didattica.

Art. 13 – Attività di docenza: docenti a contratto

1. E' possibile assegnare la titolarità di attività formative, o anche solo di singoli moduli, previste dal Programma del singolo Corso a studiosi o esperti della disciplina oggetto dell'attività formativa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea specialistica, magistrale a ciclo unico o v.o., in possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica e /o professionale;
- b) posizione professionale ricoperta per almeno 5 anni, avente ad oggetto attività coerenti con l'oggetto dell'attività formativa.

2. L'assegnazione della titolarità di attività formative di cui al comma precedente è disposta su proposta del Consiglio del CRAD, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.

Art. 14 – Attività di docenza: seminari e contributi didattici da personale esterno

1. All'interno delle attività formative è possibile assegnare lo svolgimento di-seminari o contributi didattici a personale esterno in possesso dei medesimi requisiti previsti per i docenti a contratto.

2. L'assegnazione dell'incarico di cui al comma precedente è disposto con atto del Direttore del CRAD, di concerto con il docente titolare dell'attività formativa cui il seminario o il contributo didattico si riferisce, previo parere positivo del Senato accademico e delibera del CDA.

3. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore del personale esterno per le attività previste dal presente articolo gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso e possono essere erogati solo previa stipula di un contratto di natura privata e con le modalità descritte nel medesimo contratto.

Art. 15 – Valutazione della qualità didattica dei corsi di studio

1. Allo scopo di assicurare la qualità delle attività formative previste, sono attivati adeguati sistemi di valutazione. A tal fine, il Coordinatore del corso presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti al Consiglio del CRAD.

Art. 16 – Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi

1. Il Consiglio del CRAD propone al CdA l'ammontare del contributo richiesto per l'iscrizione a un Corso. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce contestualmente anche il compenso orario minimo e quello massimo per le attività didattiche svolte nei corsi di Master per le seguenti categorie:

- docenti interni (eventuale)

- docenti esterni
- tutores

2. L'attribuzione delle attività di docenza, coordinamento e progettazione effettuate dai docenti dell'Università al di fuori del monte orario di impegno didattico previsto possono essere retribuite con compenso orario di cui al comma precedente.

Art. 17 – Copertura finanziaria dei Corsi

1. La copertura finanziaria delle attività dei corsi è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni.

2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'Università.

3. Il piano finanziario del Corso deve comunque riservare in favore dell'Università una quota non inferiore al 5% delle entrate di cui al comma primo, quale contributo forfetario alle spese generali e agli oneri indiretti.

4. Il Corso che per un anno accademico ha di fatto determinato una mancata copertura finanziaria con conseguente onere finanziario a carico del bilancio dell'Università ovvero non ha registrato alcun iscritto non potrà essere attivato per i successivi due anni accademici.

TITOLO IV – SVOLGIMENTO DEL CORSO

Art. 18 – Iscrizione al Corso

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Regolamento, il partecipante si iscrive al Corso mediante:

- la presentazione del modulo di iscrizione debitamente compilato;
- il pagamento dei contributi di partecipazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Art. 19 – Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni normative statali o regolamentari d'Ateneo

2. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Consiglio del CRAD ed entra in vigore il giorno successivo a detta delibera.

3. Il presente Regolamento verrà applicato a tutti i Corsi promossi dal CRAD ad eccezione dei Master relativamente ai quali deve applicarsi il relativo regolamento d'Ateneo..